

Avv. Paolo Carnevali
Responsabile Formazione
Ordine Avvocati Macerata
info@studiolegalecarnevali.it

6 giugno 2014 ore 15:30
Sala del Consiglio Comunale
Piazza XX Settembre - Angolo Via Buozzi
CIVITANOVA MARCHE

ABUSO DEI MINORI

RICONOSCIMENTO DEL
DISAGIO MINORILE.
PRASSI E PROTOCOLLO
DI PRIMO INTERVENTO.



“ Ascolto del minore nel
procedimento penale”



Prima di trattare dell'incidente probatorio che è il fulcro dell'ascolto del minore per il legale....

Cosa succede se vi arriva un minore in studio?

Come vi comportate?

Generalmente il contesto in cui ci viene proposto di ascoltare il minore non è praticabile :

- La conflittualità
- Le scarse attitudini e conoscenze a trattare con i minori di noi avvocati
- La privacy, il consenso (dell'altro genitore), la deontologia,

Sono questioni che devono sottostare ad un vaglio preventivo da parte del professionista, che in questo tipo di pratiche deve essere molto rigoroso!

Bisogna spogliarsi della veste professionale per un lungo attimo (Non ci troviamo di fronte ad una pratica di recupero crediti..) e sentire le ragioni che hanno spinto il genitore o terzo a portare il minore nella sala di attesa del vostro studio....

E quindi prendere le decisioni del caso.

Nella sala di attesa Perché più in là di lì è meglio che non vada.... Anche nella ipotesi che riteniate la segnalazione e la problematica assolutamente URGENTE.

NON FATE NULLA

l'Avvocato non ascolta il minore!

Non fare nulla significa non farlo in prima persona

Se la problematica è rilevante organizzatevi immediatamente ... ci sono organi e soggetti bene in grado di parlare, ascoltare e traumatizzare meno possibile il bambino.

Sia che siete in difesa dello stesso o in difesa di altre parti avete tutto l'interesse a che non vi siano inquinamenti e contaminazioni nel raccogliere la testimonianza del minore.

Tenete a mente una sorta di protocollo
(modus procedendi) in casi del genere,

anche se poi le regole sono destinate a
saltare....

Importanza di avviare indagini difensive,
anche preventivamente e di munirsi di un
consulente esperto in materia.

Per segnalazioni importanti (violenze sessuali, molestie, maltrattamenti, ecc.) cercare un Pubblico Ministero immediatamente.

Nei Tribunali medio grandi ci sono sempre alcuni PM che si occupano specificatamente di questi reati.

Tramite la PG ad es. è facile arrivare....

Bypassare uffici periferici della A.G.
.....

Lo schema, in questa prima fase
ritornerà al contrario:

PM delega PG/Questura/Carabinieri

PG/Questura/Carabinieri nominano ausiliario
Esperto

NON SEMPRE E' COSI' – NON SEMPRE FUNZIONA!



QUESTURA DI [REDACTED]
COMMISSARIATO P.S.
SEZIONE [REDACTED] ANTICRIMINE
[REDACTED]

Alla signora [REDACTED]

Via [REDACTED]
[REDACTED]

OGGETTO: Invito a presentarsi davanti alla Polizia Giudiziaria. (Art. 650 C.P.)

^^^^ La signora [REDACTED] è invitata a presentarsi personalmente ,
alle 09.00 del 25.09.2008, presso gli uffici della Sezione Anticrimine del
Commissariato P.S. di [REDACTED], accompagnando la sorella minore
[REDACTED], che verrà sottoposta ad audizione in merito ai fatti
denunciati in data 12.09.2008. Per eventuali chiarimenti contattare il numero
[REDACTED] e chiedere dell'Isp. [REDACTED]

Si rappresenta che la mancata presentazione, senza giustificato motivo, saranno
comminate le sanzioni di legge.

[REDACTED] 11 19.09.2008



[REDACTED]
Ispettore della P. di S.
[REDACTED]

SENZA CONTARE CHE NON SEMPRE SI VA
DALL'AVVOCATO IN PRIMA BATTUTA, MAGA-
RI SI SONO RIVOLTI GIA' AD ALTRE STRUT-
TURE : servizi sociali, scuola, telefoni Rosa,Azzurri,
ecc.

O AUTORITA': carabinieri, polizia, ecc.

*È molto più facile che capiti l'ascolto di un minore in
audizione protetta dopo che questi ha già raccontato la
storia ad almeno 4- 5 soggetti diversi:
mamma, papà, professore, amico, carabiniere assistente
sociale, e via dicendo*

- Nella maggior parte dei casi il minore è sia vittima del reato che l'unico testimone, (anche se qualche volta riveste altre figure come quella di indagato/imputato).
- Due esigenze:
 - accertamento del fatto
 - tutela della personalità del minore

Esame del minore

Tre momenti:

I. Valutazione della capacità testimoniale

II. Audizione

III. Valutazione della testimonianza

Principi a tutela della personalità del minore

- Costituzione (artt. 3, 31 e 32)
- Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia del 1989 (artt. 30 e 40)
- Convenzione di Strasburgo del 1996 (art 3)
- Protocollo alla Convenzione dei diritti del Fanciullo su: vendita dei bambini, prostituzione dei bambini, pornografia rappresentante bambini – New York, 2000 (art. 8)

Valutazione della capacità testimoniale

Art. 196 c.p.p.: *“qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l’idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche d’ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge”*.

Valutazione della capacità testimoniale

“In tema di valutazione della testimonianza del minore persona offesa del reato di violenza sessuale, non ricorre la necessità di indagine (peritale) psicologica in relazione alle dichiarazioni di persona adolescente, la cui naturale maturazione è connessa all'età, ove si possa escludere la presenza di elementi, quali una particolare predisposizione all'elaborazione fantastica o alla suggestione, tali da rendere dubbio il narrato” (Cass. pen., sez. III, 31.03.2010, n. 12560, che a sua volta richiama Cass. pen., sez. III, 6.11.2007, n. 44971 e Cass. pen., sez. III, 4.10.2007, n. 42984).

L'esame del minore

Art. 472, c. 3bis c.p.p.: *“si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenni”*

Art 472, c. 4 c.p.p.: *“Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l'esame dei [testi] minorenni”*

Art 147, c. 4 disp. att. c.p.p.: *“non possono in ogni caso essere autorizzate le riprese o le trasmissioni dei dibattimenti che si svolgono a porte chiuse a norma dell'art. 472, commi 1, 2 e 4 c.p.p.”*

segue...

...segue

Art 114, c. 6 c.p.p: *“è vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiate dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. E' altresì vietata la pubblicazione di elementi che, anche indirettamente, possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni”*.

Art. 498, c. 4: *“L'esame testimoniale del minorenne è condotto dal Presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il Presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile”*

Come sapete la forma di ascolto del minore per certi tipi di reati è da cristallizzarsi nell'incidente probatorio con la c.d. audizione protetta.

...segue

Art. 392, c. 1bis: nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572 [maltrattamenti], 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies [abuso sessuale], 612-bis [atti persecutori], 600 [riduzione o mantenimento in schiavitù], 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies [prostituzione e pornografia minorile], 601 [tratta di persone] e 602 [acquisto e alienazione di schiavi] del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini **possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenn**e (...) anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.

...segue

Art 190bis c.p.p.: salvo esigenze specifiche ritenute necessarie dal giudice o da una delle parti, nei procedimenti per gli artt 600 bis - quinquies, 609bis - quinquies e 609 octies del codice penale, **non è ammesso l'esame di un testimone minore degli anni sedici se è già stato interrogato in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio tra le parti, a meno che l'esame riguardi fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni.**

...segue

Art 398, c. 5bis (cd. “audizione protetta”): nei procedimenti per gli artt 600 bis - quinquies, 609bis - quinquies e 609 octies del codice penale, il giudice, se deve esaminare un minore, può stabilire **luogo, tempo e modalità** particolari dell’incidente probatorio, anche in luogo diverso dal Tribunale e presso **strutture specializzate**.

Le dichiarazioni del minore devono essere documentate con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.

Con la notifica della richiesta di incidente probatorio il Pubblico Ministero (di sua iniziativa o su richiesta di altre parti) porta a conoscenza tutte le parti processuali della necessità di ascoltare il minore sui fatti denunciati ed ecco che torna utile il discorso che facevamo all'inizio sulle indagini difensive e sulla scelta di un buon consulente.

I tempi strettissimi di cui agli artt 396 – 398 cpp (deduzioni entro due giorni dalla notifica della richiesta e cognizione delle dichiarazioni in atti nei due giorni antecedenti) vengono affrontati meglio se il lavoro è già stato organizzato.

Così come è buona norma richiedere subito le copie delle riprese, le trascrizioni e la perizia sulla capacità a testimoniare del minore.

Audizione protetta

- La scelta del metodo varia da un caso all'altro.
- No formalità dell'interrogatorio giudiziario (luogo diverso dal Tribunale; no formalità dell'atto processuale; parti, avvocati, periti, consulenti e cancellieri fuori dall'aula di esame).
- Adeguata spiegazione al minore sullo scopo dell'incontro.
- Scelta di chi conduce l'esame (esperto/giudice; sesso dell'esaminatore; un solo interlocutore) (casistica).
- Durata effettiva non prevedibile. Adeguata valutazione della capacità di attenzione e concentrazione del minore.

Generalmente si tratta di uno “spazio protetto”, che consiste in due stanze messe in comunicazione attraverso uno specchio unidirezionale, un impianto di audio-videoregistrazione collegato ad un video esterno con la possibilità di comunicare tra le due stanze attraverso un interfono, più una altra stanza per l'accoglienza del minore e di eventuali familiari.



- Adeguata preparazione delle domande (no domande dirette; no domande suggestive; no uso di termini sessuali; attento ricorso alla nozione del tempo)
- Adeguata strutturazione della progressione delle domande:
 - Approccio – presentazione – familiarizzazione
 - Dialogo libero su temi neutri
 - Eventuale inserimento di giochi
 - Domande di transizione sul tema centrale
 - Domande di avvicinamento al punto nodale
 - Fase cruciale (argomento dell'abuso)
 - Fase del congedo

Valutazione della testimonianza

È compito esclusivo del giudice pronunciarsi sull'attendibilità del minore, sulla base delle risultanze processuali.

Qui bisogna prestare molta attenzione:

Il GIP è un terzo!

Tra la audizione del minore e la perizia sulla capacità a testimoniare passa molto tempo, necessario per avere copie riprese audio video (costosissime) dare incarico al perito e tempo della perizia stessa (60/90 gg.).

Così come anche le trascrizioni arrivano dopo un po' di tempo.

Ed ecco che l'unico documento esistente è il verbale riassuntivo.

Si sa che le risultanze di tali incidenti probatori molto spesso vengono svolti per rogatoria e delega al Gip del luogo ove risiedono i minori, e che la Procura che indaga si occupa anche delle segnalazioni al Tribunale per i Minori .

L'art. 139 cpp riserva al verbale in forma riassuntiva funzione residuale dopo le riprese audio/video (che consentono di avere percezione anche del non-verbale) e dopo la stenotipia.

All'atto della sottoscrizione del verbale, alla fine dell' incidente probatorio prestare attenzione alla verbalizzazione del Cancelliere.

Ma come si ascolta un minore?

LINEE GUIDA (Carta di Noto – Line guida SINPIA, ecc.)

Le collaborazioni come ausiliari della P.G. e dell'Autorità Giudiziaria, nonché gli incarichi di consulenza tecnica e di perizia in materia di abuso sessuale, devono essere affidate a professionisti che abbiano conseguito una specifica formazione, tanto se scelti in ambito pubblico quanto se scelti in ambito privato.

Essi sono tenuti a garantire il loro costante aggiornamento professionale interdisciplinare. Nel raccogliere e valutare le informazioni del minore gli esperti devono: a) utilizzare metodologie *evidence-based* e strumenti (test, colloqui, analisi delle dichiarazioni, ecc.) che possiedano le caratteristiche di ripetibilità e accuratezza, e che siano riconosciuti come affidabili dalla comunità scientifica di riferimento; b) esplicitare i modelli teorici utilizzati, così da permettere la valutazione critica dei risultati. E' metodologicamente corretta una procedura basata su principi verificabili di acquisizione, analisi e interpretazione di dati e fondata su tecniche ripetibili e controllabili, in linea con le migliori e aggiornate evidenze scientifiche.

Cass. III pen., 18 settembre 2007 n. 37147/07 (conforme Cass. IV pen., 29 settembre 2006 n. 3228/ 2006): *“In un procedimento di abuso sessuale...non può essere considerata sufficiente la consulenza della psicologa incaricata dell’analisi delle dichiarazioni di minore quando tale consulenza non rispetti quelli che notoriamente sono i criteri di audizione dei minori abusati secondo la c.d. “Carta di Noto” ormai generalmente adottata”*; Cass. III pen., n. 852/2007: *“In esito a richiesta di riesame degli indagati, il Tribunale della libertà di Roma, con ordinanza 10 maggio 2007 ha rilevato che...la consulenza psicologica è stata posta in essere senza le cautele che la Carta di Noto consiglia al fine di assicurare la genuinità delle dichiarazioni dei minori: inoltre, l'esperto nominato dal Pubblico Ministero ha effettuato indagini che non gli competevano, ha usato un metodo non controllabile, non ha considerato che i sintomi di disagio dei minori potevano avere altre cause oltre l'abuso.”*

Non esistono, ad oggi, strumenti o costrutti psicologici che, sulla base di teorie accettate dalla comunità scientifica di riferimento, consentano di discriminare un racconto veritiero da uno non veritiero, così come non esistono segnali psicologici, emotivi o comportamentali attendibilmente assumibili come rivelatori o “indicatori” di una vittimizzazione sessuale o della sua esclusione.

L'incidente probatorio è la sede privilegiata di acquisizione delle dichiarazioni del minore nel corso del procedimento, sempre che venga condotto in modo da garantire, nel rispetto della personalità in evoluzione del minore, il diritto alla prova costituzionalmente riconosciuto.



«non sussistono ipotesi di reato, in quanto difetta del tutto l'elemento soggettivo del dolo, che necessariamente deve sussistere nelle fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili e indicate dall'esponente (abuso d'ufficio, falsa perizia, istigazione a delinquere, violenza privata, circonvenzione di persona incapace, calunnia, frode processuale...), poiché è evidente la **BUONAFEDE** delle persone che reputarono sincere e allarmanti le dichiarazioni rese dai bambini e di conseguenza sollecitarono gli stessi a ripetere il racconto [se mai vi è stato] del fatto di abuso sessuale [che mai è avvenuto], oggetto del processo...»

Struttura delle domande

Domande chiuse: comportano una scelta tra alternative previste nel costrutto della domanda (da preferire quando il livello di comunicazione è chiaro, si affrontano argomenti scabrosi)

Selettive (o disgiuntive): scelta obbligata tra lista chiusa di alternative (la camicia del rapinatore era bianca, blu, o rossa?)

Polari (o dicotomiche): attendono risposta affermativa o negativa (alle nove di sera era in casa o no?)

Di identificazione: richiedono di identificare una risposta specifica (Quando aveva telefonato l'ultima volta a sua madre)

Tipologia di domande e finalità

Domande conduttrici o portanti (leading)

Contengono implicitamente una risposta (presupposto) e servono per influenzare la risposta del soggetto (Ha visto l'automobile blu?)

Qualsiasi risposta conferma l'esistenza dell'automobile

Tipologia di domande e finalità

Domande suggestive

Suggeriscono la risposta, “dicono più di quanto affermano”, non sempre sono chiuse selettive, i presupposti consistono in fatti contestati nel processo

(Può riferire che manovra stava facendo con la sua auto quando ha sentito gli spari?)

EVITARE DI SUGGERIRE LA SUSSISTENZA DELL'ABUSO

Problemi

Le domande guidanti o suggestive possono condurre i bambini a reinterpretare eventi ambigui o confusi, causando risposte non veritiere.

Le domande più suggestive sono quelle che legano un'azione potenzialmente abusante a un presunto abusatore.

Metodi

Aumentare la resistenza alla suggestione insegnando al bambino a distinguere le domande suggestive da quelle non suggestive.

Evitare ad ogni costo di introdurre un legame tra una persona e un'azione.

EVITARE DI SUGGERIRE LA SUSSISTENZA DELL'ABUSO

Problemi

I bambini sono più suggestionabili quando non sanno cosa ci si aspetta da loro.

La suggestionabilità aumenta se i bambini credono di dover soddisfare le aspettative dell'intervistatore.

Metodi

Spiegare al bambino in cosa consiste un'intervista, e quali sono le regole. In particolare, insistere sulla possibilità di non rispondere se la domanda è poco chiara, se non ricorda gli eventi o se non conosce la risposta. La regola del "*non so*" aumenta la resistenza alla suggestione.

Incoraggiare il bambino ad esprimere la propria opinione, anche quando è diversa da quella (apparente) dell'investigatore.

EVITARE DI SUGGERIRE LA SUSSISTENZA DELL'ABUSO

Problemi

I bambini sono più suggestionabili se pensano che l'intervistatore conosca tutti gli eventi in questione.

I bambini possono pensare che esistano risposte "giuste" e "sbagliate" alle domande.

Metodi

Spiegare al bambino che l'intervistatore non è informato sugli eventi in questione.
La regola del non attendersi aiuto dall'adulto porta a un incremento delle informazioni utili riportate.

Comunicare al bambino che se una domanda viene ripetuta, nel corso dell'intervista, non è perché la prima risposta data fosse sbagliata.

EVITARE DI SUGGERIRE LA SUSSISTENZA DELL'ABUSO (****)

Fonti di errore

EURISTICA DELLA DISPONIBILITA'

Tendenza, nel formarsi giudizi, a utilizzare quelle informazioni ed esperienze che sono più vivide nella memoria; in genere sono più vivide le informazioni con cui siamo quotidianamente a contatto.

PERSEVERANZA NELLA CREDENZA.

Difendere una teoria erigendo attorno ad essa *cinture protettive*, che impediscono che dati discordanti possano modificarla.

Modi per superarli

Non osservare i fatti attraverso le lenti della “deformazione professionale”.

Considerare attentamente i dati tratti dall'esperienza, specialmente quando si oppongono a ipotesi di lavoro ritenute valide.

EVITARE DI SUGGERIRE LA SUSSISTENZA DELL'ABUSO (****)

Fonti di errore

TENDENZA AL
VERIFICAZIONISMO.

Tendenza a verificare l'ipotesi di partenza, anziché cercare prove che la possano invalidare.

SOPRAVVALUTAZIONE DEL
SIGNIFICATO SIMBOLICO.

Tendenza degli specialisti a dare un'interpretazione di tipo clinico alla realtà fenomenica, dando a elementi reali un significato simbolico.

Modi per superarli

Cercare la prova che falsifichi l'ipotesi di partenza.

Prima di affermare che una cosa ne simboleggia un'altra, accertarsi se per caso essa non stia semplicemente per la cosa stessa.

EVITARE DI SUGGERIRE LA SUSSISTENZA DELL'ABUSO (****)

Fonti di errore

CONFUSIONE TRA COMPITO
TERAPEUTICO E PROCESSUALE.

Gli psicologi tendono a portare in sede processuale i criteri utilizzati in sede psicoterapica.

NON INTERVISTARE IL
PRESUNTO ABUSANTE

Non permettere di venire a conoscenza di elementi estremamente utili in fase diagnostica.

Modi per superarli

1. Integrare le informazioni ottenute dal bambino con quelle tratte dall'osservazione o da colloqui con altre persone, per conoscere meglio il mondo del bambino.
2. Assicurarsi che chi compie la valutazione e il terapeuta siano persone diverse.

E' importante integrare le informazioni date dalla vittima anche ascoltando la versione dell'accusato.

Esempi di domande suggestive (****)

DOMANDA	EFFETTO	
• - <i>Che cosa è successo tra te e papà?</i>	PRESUPPONE:	<i>è successo qualcosa di particolare</i>
- <i>Che cosa ti ha fatto papà?</i>	PRESUPPONE:	<i>ti ha fatto qualcosa</i>
- <i>In che modo il papà ti ha toccata?</i> oppure: - <i>Dove ti ha toccata il papà?</i>	PRESUP= PONGONO ENTAMBE:	<i>il papà ti ha toccata</i>
- <i>Papà è riuscito a toccarti lì?</i>	PRESUPPONE:	<i>papà ci ha almeno provato</i>

Esempi di domande suggestive (****)

DOMANDA	EFFETTO	
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ti toccava anche quando la mamma era in casa?</i> 	PRESUPPONE:	papà ti toccava quando la mamma non era in casa
<ul style="list-style-type: none"> - <i>E' vero che papà ti ha toccata tra le gambe?</i> 	PRESUPPONE: inoltre GUIDA LA RISPOSTA:	papà ti ha toccata - magari non tra le gambe, ma sulle cosce la bambina sa che ci si aspetta che dica di sì.
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Era la prima volta che ti carezzava così?</i> 	PRESUPPONE:	dunque ce ne sono state altre
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Il papà ti ha toccata quando eri vestita o quando eri nuda?</i> oppure: - <i>Il papà ti ha toccata fuori o dentro le mutandine?</i> 	GUIDA LA RISPOSTA:	suggeriscono solo due alternative ed escludono altre risposte

**Esempio di resistenza da parte
della minore a domande suggestive**

G.I.P.: ma tu un po, voglio dire, tu eri sveglia, cosa hai fatto? Hai detto: “Ma che fai? Cosa vuoi?” Gli hai detto qualche cosa o no?

A: **no, sono stata zitta**

G.I.P.: ...la prima volta che ha messo la mano nel sedere,
ma te l'ha messa sempre sopra il pigiama?

A: Sotto le mutande

[...]

G.I.P.: e di che colore era questa lucina? È una lucina
colorata?

A: no. Era verde

[...]

G.I.P.: ah, sotto le mutandine. E come ti ha toccato? È stato
un tocco leggero oppure...

A: no, davanti non mi ha toccato

G.I.P.: e poi un' altra cosa, lui, mentre faceva queste cose, che ti metteva la mano nel sedere oppure davanti lì nella passerina, diceva qualcosa o stava zitto?

A: io non sentivo che diceva niente.

G.I.P.: e non ha detto niente neanche quando tu hai fatto finta di svegliarti che ti sei tirata su?

A: no.

G.I.P.: non ha detto niente? Non ha cercato di giustificarsi e dire: “ Ah no scusa stavo...”, che ne so, una qualsiasi giustificazione?

(A risponde negativamente con un cenno del capo)

Commento suggestivo

M: certe volte quando mi chiamano per andare giù io devo curare il bambino e non posso andarci.

Psic.: e quindi ti arrabbi o no?

M: non tanto.

Psic.: no? Io mi arrabbierei tantissimo invece, perchè se voglio scendere a giocare con la palla o che...

GIP: e che papà poi ti avrebbe messo sulla lavatrice...

E: annuisce

GIP: ecco, raccontami com'è andata, se ti ricordi;

E: alza gli occhi ma non fa parola

GIP: ti ricordi che eri in pigiama?

E: annuisce

GIP: poi cosa è successo?

E: occhi bassi non parla e non gioca.

GIP: dai che ti ricordi.....Hai vergogna di me?

E: negazione col capo

GIP: e allora posso fare le domande io.... non vuoi rispondere... non....

E: no.

GIP: ok non le vuoi dire?

E: annuisce

GIP: no?

E: annuisce

[...]

GIP: ho capito- oh mamma mia... e quindi della storia del bagnetto... del bagno non te la ricordi del pigiama, della lavatrice...?

E: (negazione col capo)

GIP: ho capito, e ti ha messo il ditino nel culetto...;

E: (annuisce col capo);

GIP: ma dove, sulla lavatrice come hai detto tu?

E: Sì;

GIP: Ti ha messo sulla lavatrice così (C.T: il GIP imita il gesto con le braccia distese in avanti);

E: (annuisce col capo);

[...]

GIP: tu sai che cos'è il pisellino di un uomo;

E.: (annuisce col capo);

GIP: lo sai?

E.: (annuisce col capo);

GIP: ti ricordi che hai detto alla Luisa che... il papà aveva il pisellino grosso;

E.: (annuisce col capo);

GIP: ma tu ti sei accorta?

E.: (annuisce col capo);

L' ascolto del minore imputato.

L'ascolto del minore deve esserci anche in ossequio all'art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo dell'ONU 1989. E deve essere anche un ascolto diretto. L'art. 12 va integrato con l'art. 3 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo (Strasburgo, 1996) .In essa si è stabilito che, nei confronti del fanciullo con discernimento, occorre: a) informarlo (___ fargli conoscere cioè le possibili conseguenze giuridiche del processo, il loro significato; ed inoltre fargli conoscere i fatti su cui si discute e tutte le notizie che possono riguardarlo); b) accertarsi che l'informazione sia stata compresa ; c) ascoltare il minore, direttamente; d) tener conto della sua opinione.

Ci sono, come si è visto, delle risposte penali che potremmo definire “premiali” (come la sospensione del processo e la messa alla prova) in quanto, se il ragazzo mantiene certi impegni e svolge positivamente la prova, potrà andare esente da ogni pena. Nelle risposte premiali penali si pone un vero e proprio PATTO tra il minore e la collettività (Giudice): modificare e adeguare la propria condotta in cambio della rinuncia da parte dello Stato alla applicazione della pena segregante (detentiva). Irrompe un aspetto pattizio della risposta penale. L’ascolto, allora, serve come verifica di consenso al progetto e fedeltà ad un patto. Ma qui il minore deve essere ben consigliato e assistito.

Nel processo penale minorile per garanzie, interrogatori, convalida, e quant'altro si applicano le norme del codice di procedura penale (unica aggiunta la assistenza di almeno un genitore o altro soggetto).

Quando un minore è implicato in un processo penale l'intervento dei Servizi è obbligatorio.

Grazie per l'attenzione.